

R.G.E. n. 286/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

VENDITA TELEMATICA

Nella procedura esecutiva R.G.E. n. 286/2024

PROMOSSA DA

–creditore procedente, con il patrocinio dell'Avv.

CONTRO

- debitore esecutato

Il Giudice dell'Esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 8.11.2024, vista l'istanza di vendita dei **titoli PAC pignorati** e le richieste in essa contenute;

visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati individuati anche tramite report fotografico inviato al procuratore del creditore procedente a mezzo pec dall'Ufficio NEP;

vista la CTU depositata dall'esperto stimatore Dott.ssa Rosanna Zari;

ritenuto di dover procedere alla vendita a mezzo commissionario;

DELEGA

ex art. 532, comma 2°, c.p.c. l'Istituto Vendite Giudiziarie di Siena alla determinazione del prezzo di vendita, sulla scorta della stima operata dal predetto professionista stimatore e a tal fine dispone:

- che detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata ai creditori e al debitore via pec o fax, anche al fine di verificare, quanto ai primi, l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione del pignoramento ex art. 518 comma VII c.p.c. e, quanto al secondo, la necessità di procedere alla riduzione del pignoramento, da richiedersi entro e non oltre 10 giorni dalla stima depositata. In particolare, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati così come risultante dalla relazione di stima di IVG sia inferiore al credito precettato aumentato della metà, IVG solleciterà il creditore procedente – con apposita comunicazione, a richiedere al GE l'autorizzazione alla integrazione del pignoramento, specie laddove, in sede di sopralluogo finalizzato alla stima, sia risultata la presenza presso il debitore di beni utilmente pignorabili.

Visti gli articoli 530 e 532 c.p.c. come riformati dal DL n. 59 del 3.05.2016, il DM n. 109/1997 nonché il DM n. 80/2009

ORDINA

- che il prezzo ricavato dalla vendita, detratti i compensi spettanti sia al commissionario che all'ufficiale giudiziario ex d.l. n. 132/2014 conv. in legge 10.11.2014 n. 162 e ss. mod., venga bonificato presso Chianti Banca-Fil. Siena con il numero della procedura esecutiva.

DISPONE

-che i pagamenti dei contributi per la pubblicazione previsti dall'art. 18 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 per l'effettuazione delle pubblicità di cui all'art. 490, primo comma, c.p.c. (portale delle vendite pubbliche) e di cui all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. (modalità di pubblicazione sul pvp) riguardanti tutti i beni mobili registrati, vengano effettuati dal creditore procedente nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione visa PEC della stima da parte dell'Istituto, per il primo tentativo di vendita, e nel termine di 15 giorni dalle successive richieste inviate via PEC dall'Istituto, per gli ulteriori eventuali esperimenti di vendita;

-che, alternativamente, il creditore procedente potrà delegare a mezzo PEC l'IVG di Siena, negli stessi termini di cui sopra, alla effettuazione del pagamento dei contributi per la pubblicazione, con successivo rimborso delle anticipazioni effettuate;

-che anche il pagamento dei contributi per la pubblicazione per la pubblicità di cui all'art. 490 comma 2° c.p.c. riguardante i beni mobili registrati di valore superiore a E. 25.000,00, da effettuarsi su rete all'indirizzo web www.siena.astagiudiziaria.com, certificato ai sensi dell'art. 2, comma 5 DM 31/10/2006, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto, vengano effettuati negli stessi termini e modalità di cui sopra.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul pvp per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo.

SUBORDINA

l'esecuzione delle operazioni di ricognizione, stima, asporto, pubblicità e vendita di cui al presente provvedimento al preventivo versamento forfettario di cui agli artt. 22/3° co. e 31 del predetto Regolamento commisurato al prezzo di stima.

FISSA

innanzi a sé l'udienza del **29.05.2025 alle ore 12,00**, per la distribuzione del ricavato o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o per l'estinzione ex art. 164 bis disp. att. cpc, salvo istanze di anticipazione dell'udienza motivate dalla chiusura anticipata e fruttuosa delle operazioni di vendita.

Si notifici al perito stimatore, al debitore esecutato a cura ed onere del creditore procedente, nonché all'IVG di Siena a cura della Cancelleria.

Siena, 4.12.2024

Il G.E.

Dott. Bonifacio Rossi